



Oggetto: Aggiudicazione all'OE DATA MANAGEMENT S.r.l. della procedura negoziata tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi applicativi di gestione delle risorse umane dell'Agenzia Italiana del Farmaco erogati in modalità "SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE", per una durata di mesi ventiquattro, con opzione di proroga di ulteriori dodici mesi – CIG B2629068DA - CUI S97345810580202400009 (Mod 232_01: ID n. 185050407 del 10/04/2024; Mod. 232_02 n. 22/2024, ID n. 185075141 del 11/04/2024)

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal Decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 5/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore

Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale protempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell'Ufficio Technology & Communication, di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, e di dirigente dell'Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, conferiti ad interim al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di

forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Preso atto che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto"*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del Codice stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento"*;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. h) dell'Allegato I.1 al Codice che definisce «procedure negoziate» le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

Visto l'art. 14 comma 4 del Codice stando al quale *"Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara"*;

Visto l'art. 50 comma 1, lettera e) di cui al Libro II, Parte I del Codice, in virtù del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, mediante *"e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture"* ;

Visto il comma 2 del sopra citato art. 50 del Codice a tenor del quale *"Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori"*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I del Codice avvengono nel rispetto del principio di rotazione precisando al comma 5 che *“Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”*;

Vista la determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del Codice e del relativo allegato I.2 - il dott. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell'Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell'Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l'informatica nella PA dell'AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'AIFA per l'anno 2022, 2023 e 2024;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenore del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riutilizzo dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7*

marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”;*

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF - Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF - Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

Vista la delibera n. 5 del 30/01/2024 con la quale il Consiglio di amministrazione ha dato atto che la programmazione triennale degli acquisti per gli anni 2024-2025-2026, allegata alla delibera medesima, corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di amministrazione attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Sostituto del Direttore Generale n. 25 del 30/01/2024 con la quale è stato adottato il *“Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2024-2025 e 2026”*, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio”* e nel quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI S97345810580202400009;

Preso atto del visto *“Programmazione e Controllo economico-gestionale”* n. 18/2024, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 22/03/2024, attestante la copertura finanziaria;

Vista la Determina dirigenziale n. 30 del 27/03/2024 con la quale l'AIFA ha avviato un'indagine di mercato CUI S97345810580202400009 preordinata all'individuazione degli OE da invitare ad una successiva procedura negoziata da indire tramite RdO sul MePA, mediante la pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia per un periodo di quindici giorni così come previsto dal sopra citato art. 2 dell'allegato II.1 al Codice, all'esito della quale è pervenuta una sola manifestazione di interesse, assunta al prot. AIFA n. 0056312 del 03/05/2024, da parte dell'OE DATA MANAGEMENT Srl - P. Iva 15035211000;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 60 del 08/07/2024 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del Codice, tramite RdO sul MePA, rivolta ai seguenti n. 6 OO.EE., dei quali uno individuato tramite la sopra citata indagine e i restanti direttamente dal RUP attraverso una ricerca su Internet e tra quelli regolarmente iscritti al MePA nella categoria nella categoria "Servizi Cloud – MePA – Servizi connessi al software CPV 72260000-5", così come indicato dal RUP nella nota prot. 0066997 del 24/05/2024:

1. DATA MANAGEMENT S.r.l. - P. Iva 15035211000
2. INAZ S.r.l. Soc. Unipersonale - P. Iva 05026960962
3. ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - P. Iva 05724831002
4. ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS - P. Iva 00890370372
5. MAGGIOLI S.P.A. - P. Iva 02066400405
6. CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR, CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR - P. Iva 10121480015;

Visti gli atti di gara pubblicati sul MePA in data 09/07/2024 e quindi sul Portale di AIFA;

Preso atto che alle ore 12:00 del 24/07/2024, termine indicato nella Lettera di invito per la ricezione delle offerte, è pervenuta unicamente l'offerta dell'OE DATA MANAGEMENT S.r.l.;

Vista la Determina dirigenziale n. 70 del 24/07/2024 con la quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023, la Commissione Giudicatrice per lo svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate nell'ambito della procedura di gara in argomento;

Visto il verbale del 25/07/2024 di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e contestuale relazione del RUP in merito alla regolarità della documentazione medesima prodotta dall'unico OE partecipante;

Visto il verbale del 07/08/2024 di apertura della busta contenente la documentazione tecnica nonché di valutazione, in seduta riservata, dell'offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice, dal quale emerge che quest'ultima ha richiesto l'attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio nei confronti dell'OE offerente;

Vista la Relazione istruttoria prot. 0117796 del 10/09/2024 nella quale il RUP ha riferito alla Commissione Giudicatrice l'esito del sub-procedimento del soccorso istruttorio come sopra avviato ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, nei confronti dell'OE DATA MANAGEMENT S.r.l.;

Visto il verbale del giorno 11/09/2024 nel quale la Commissione Giudicatrice, avendo ritenuto esaustivi i chiarimenti forniti dall'OE DATA MANAGEMENT S.r.l. in sede di soccorso istruttorio, ha dato atto di aver proceduto a concludere la valutazione dell'offerta tecnica e quindi di aver proseguito con l'apertura della busta contenente la documentazione economica e con la relativa valutazione dell'offerta medesima;

Preso atto che, all'esito dei lavori della Commissione Giudicatrice, l'OE DATA MANAGEMENT S.r.l. è risultato primo e unico in graduatoria, sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, avendo offerto i seguenti importi:

- a) euro 98.000,00, oltre IVA, per il "progetto per l'avvio in esercizio della soluzione software"
- b) euro 19.500,00, oltre IVA, per i "servizi di conduzione in esercizio a canone per 12 mesi"
- c) euro 330,00 al giorno/FTE, oltre IVA, per i "Servizi a richiesta per manutenzione adeguativa, evolutiva e normativa" da rendersi a cura del Team Mix";

Esaminata la proposta di aggiudicazione come sopra formulata dalla Commissione giudicatrice e, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, verificato - a cura dell'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio dell'AIFA e sotto il coordinamento del RUP - il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in capo a detto offerente;

Ritenuta l'offerta in argomento congrua, sostenibile e realizzabile rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

Art. 1

(aggiudicazione e autorizzazione alla stipula del relativo contratto)

1. La procedura negoziata indetta, tramite RdO sul MePA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi applicativi di gestione delle risorse umane dell'Agenzia Italiana del Farmaco erogati in modalità "SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE", per una durata di mesi ventiquattro, con opzione di proroga di ulteriori dodici mesi – CIG B2629068DA, viene aggiudicata in favore dell'OE DATA MANAGEMENT S.r.l. (P. IVA/C.F. 15035211000), con sede in Roma, via Avignone n. 8/10/12.
2. E' autorizzata la stipula del contratto con l'OE DATA MANAGEMENT S.r.l. per una durata di 24 mesi dalla data del verbale di inizio attività, salvo diversa indicazione di AIFA e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
3. Al termine del Contratto, è autorizzata la facoltà di AIFA di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni. Tale facoltà di proroga potrà essere esercitata dall'Agenzia, previa adozione di apposita Determina di autorizzazione, comunicando la proroga al fornitore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni.
4. Resta ferma la facoltà di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. lgs. n. 36/2023, sussistendone le condizioni normativamente previste.

Art.2

(autorizzazione alla spesa)

1. Per i primi 24 mesi di durata contrattuale è autorizzato il pagamento in favore del Fornitore aggiudicatario degli importi in appresso indicati.
 - a) euro 98.000,00 IVA esclusa per il *“progetto per l'avvio in esercizio della soluzione software”*, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura nel seguente modo:
 - 20% dell'importo, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione da attestare con il verbale di inizio attività;
 - 80% dell'importo, all'esito positivo del collaudo della piattaforma gestionale.
 - b) euro 19.500,00 oltre IVA per i *“servizi di conduzione in esercizio a canone per 12 mesi”*, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura in n. 4 (quattro) ratei trimestrali posticipati, ciascuno pari a euro 4.875,00 oltre IVA.
 - c) euro 330,00 oltre IVA al giorno a FTE per remunerare il numero di giorni effettivamente richiesti ed erogati dal Fornitore per i *“Servizi a richiesta per manutenzione adeguativa, evolutiva e normativa da rendersi a cura del Team Mix”*, per un importo massimo complessivo non garantito di euro 35.000,00 oltre IVA.
2. La spesa relativa graverà *pro quota* sul budget anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
3. Nel caso l'Agenzia esercitasse la facoltà di prorogare il Contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni, la relativa Determina autorizzerà anche la spesa per i servizi di cui al precedente comma 1 lettere b) e c) come segue:
 - a) euro 19.500,00 oltre IVA per i *“servizi di conduzione in esercizio a canone per 12 mesi”*, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura in n. 4 (quattro) ratei trimestrali posticipati, ciascuno pari a euro 4.875,00 oltre IVA;
 - b) euro 330,00 oltre IVA al giorno a FTE per remunerare il numero di giorni effettivamente richiesti ed erogati dal Fornitore per i *“Servizi a richiesta per manutenzione adeguativa, evolutiva e normativa da rendersi a cura del Team Mix”*, per un importo massimo complessivo non garantito di euro 15.000,00 oltre IVA che si andrà a sommare all'eventuale residuo del budget massimo di euro 35.000,00 oltre IVA previsto al precedente comma 1 lettera c) ove non ancora utilizzato.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE DATA MANAGEMENT S.r.l..

Art. 3

(adempimenti, comunicazioni, pubblicità e trasparenza)

1. Si dà mandato al RUP di provvedere a tutti gli adempimenti necessari di propria competenza.
2. Ai sensi dell'art. 90 del D. lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento è comunicato all'unico OE partecipante, nel rispetto delle modalità previste dal Codice ed in particolare di quanto disposto dagli artt. 35 e 36.
3. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. n. 36/2023 e della delibera

ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del MePA.

Art. 4
(impugnazioni)

1. Avverso il presente provvedimento è proponibile l'impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 30 giorni.

La Dirigente
Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 22/03/2024 n. 18/2024 attestante la copertura finanziaria;
2. Verbale del 25/07/2024;
3. Verbale del 07/08/2024;
4. Relazione del RUP n. prot. 0117796-10/09/2024-AIFA-AIFA-P;
5. Verbale del 11/09/2024.

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/__